



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Servizio Impiantistica Pubblicitaria

CAPITOLATO SPECIALE

BANDO “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL TIPO PREINSEGNE (ART. 47, COMMA 2, DEL D.P.R. 495/1992) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POTENZA,,

CIG 7237750C3C

SOMMARIO

Sommario.....	2
Art. 1 – Oggetto della concessione	4
Art. 2 – Principi generali	4
Art. 3 - Durata della concessione.....	4
Art. 4 - Caratteristiche e modalità di installazione	5
Art. 5 - Impianti preesistenti.....	6
Art. 6 - Manutenzione.....	6
Art. 7 – Corrispettivi e modalità di pagamento	7
Art. 8 - Indicazioni per costi sicurezza (DUVRI).....	7
Art. 9 - Tracciabilità.....	7
Art. 10 - Obblighi del concessionario – Rapporti con l’amministrazione e l’utenza	7
Art. 11 - Divieto di cessione del contratto	9
Art. 12 - Obblighi del concessionario nei confronti del proprio personale	9
Art. 13 - Altri obblighi a carico del concessionario	9
Art. 14 - Sicurezza dei lavori	10
Art. 15 - Infortuni e danni	10
Art. 16 - Esonero di responsabilità per l’Amministrazione Comunale.....	11
Art. 17 - Inadempienze e penalità	11
Art. 18 - Vicende modificative del soggetto concessionario.....	12
Art. 19 - Spese contrattuali ed i.v.a.	12
Art. 20 - Vincolo contrattuale	13
Art. 21 - Accettazione delle condizioni	13
Art. 22 – Decadenza e Risoluzione del contratto.....	13
Art. 23 - Ispezioni e controlli.....	14
Art. 24 - Domicilio del concessionario	14
Art. 25 - Recesso	14
ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15

Art. 27 - Foro competente	15
Art. 28 - Rinvio	15
Art. 29 - Allegati ed elaborati.....	15

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha ad oggetto il servizio di gestione degli impianti pubblicitari del tipo preinsegne (art. 47, co. 2, del D.P.R. 495/1992) nel territorio del Comune di Potenza. Sarà obbligo del concessionario provvedere all'acquisto, all'installazione e alla manutenzione delle preinsegne, nonché all'installazione di nuove strutture di sostegno. Le preinsegne già esistenti, se conformi alle disposizioni di legge e di regolamento, possono essere mantenute ed utilizzate a fini pubblicitari ovvero sostituite con altre maggiormente funzionali e rispondenti alle disposizioni del Capitolato di gara, del Regolamento Comunale per la Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie, del Piano Regolatore delle Installazioni Pubblicitarie (PRIP) e delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. Sarà ulteriormente a carico del concessionario l'obbligo di censire gli impianti esistenti sul territorio, di rimuovere le singole preinsegne e/o le intere strutture di sostegno che, su segnalazione dell'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria del Comune, si rivelino irregolari e/o abusive, provvedendo a depositarle presso il magazzino dell'ufficio Viabilità del Comune..

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. 495/1992, si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. Il servizio di gestione degli impianti di preinsegne deve tutelare il pubblico interesse attraverso il rispetto delle seguenti esigenze:
 - a. salvaguardare la sicurezza del traffico veicolare e la pubblica incolumità;
 - b. promuovere l'attività imprenditoriale nei vari settori dell'economia, favorendo un'ordinata distribuzione dei messaggi pubblicitari;
 - c. valorizzare il paesaggio urbanistico e naturalistico che caratterizza il territorio comunale, garantendo che le installazioni non compromettano i valori ambientali del contesto di inserimento;
 - d. privilegiare la struttura sobria ed essenziale degli impianti, al fine di evitare interferenze con la segnaletica stradale;
 - e. attuare il controllo sulle condizioni degli impianti per il periodo di durata della concessione.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni tre a partire dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del Regolamento Comunale per la Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie, l'aggiudicatario deve essere iscritto nel Registro degli operatori di pubblicità tenuto dal Comune. Il presente capitolato ed i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione, che ne dovrà rispettare il contenuto. La concessione, atto unilaterale amministrativo disciplinato dalle disposizioni di diritto pubblico, è

rilasciata esclusivamente a favore del concessionario; eventuali modifiche soggettive del concessionario dovranno essere autorizzate dall'Ente comunale, sussistendo i requisiti e ricorrendo esclusivamente l'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c), n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora, alla data della scadenza naturale del contratto, l'Amministrazione Comunale non abbia ancora proceduto a nuova aggiudicazione, il concessionario dovrà assicurare la continuazione della prestazione, se richiesta dall'Amministrazione, alle condizioni esistenti per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, come disposto dall'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, comunque non superiore a mesi sei.

3. Le autorizzazioni pubblicitarie di cui agli articoli 23 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92) e 53 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92) relative agli impianti di preinsegne avranno validità uguale a quella del contratto stipulato dal concessionario con l'utenza e, in ogni caso, cesseranno di avere efficacia alla scadenza naturale del contratto ovvero al termine dell'ulteriore prosieguo nell'ipotesi di cui al comma precedente. Viene fatta salva la possibilità per il concessionario di rimuovere/oscurare l'impianto pubblicitario ancorché autorizzato, in caso di mancato pagamento del canone da parte dell'utenza, lasciando l'Ente comunale estraneo da tali rapporti o azioni giudiziali conseguenti. Il Concessionario si fa comunque carico, per conto dell'utenza, dell'obbligo di pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone per l'occupazione di suolo pubblico (Cosap), con possibilità di rivalsa.

4. Alla scadenza naturale ovvero alla data di estinzione anticipata della Concessione, gli impianti diverranno automaticamente e gratuitamente di proprietà piena del Comune di Potenza, che ne acquisirà anche la piena disponibilità e il pieno possesso. Entro 15 giorni dalla richiesta del Concedente Comune, gli impianti dovranno essere consegnati formalmente e materialmente dal Concessionario in stato di sicurezza, buon funzionamento e manutenzione, fatto salvo il naturale deperimento. A tal fine dovrà essere redatto, in contraddittorio tra rappresentanti rispettivamente del Concessionario e del Concedente, apposito verbale e contestuale inventario analitico in formato digitale georeferenziato, relativo al numero, posizionamento e stato di fatto degli impianti. In caso di mancata riconsegna degli impianti e/o di mancata redazione in contraddittorio del verbale entro il sopra citato termine, sarà facoltà e potere unilaterale del Comune di Potenza procedere d'ufficio ad acquisire gli impianti, redigendo unilateralmente il citato verbale. In ogni caso, fino alla data di avvenuta consegna, risultante dal citato verbale, la custodia e tutte le responsabilità, gli oneri e le spese di qualsiasi natura e specie, anche verso terzi, relative agli impianti, rimarranno a esclusivo carico del Concessionario.

5. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21 quinquies della Legge n. 241/1990.

6. Gli impianti, forniti ed installati a esclusiva cura e spese del Concessionario, restano di proprietà dello stesso per tutta la durata naturale (cioè 3 anni) della concessione, salvo che quest'ultima venga meno anticipatamente per qualsiasi causa o motivo (compresi i casi di decadenza, risoluzione, revoca, annullamento, recesso); in tale ultima ipotesi detta proprietà resterà in capo al Concessionario fino alla data di cessazione dell'efficacia della concessione, stabilita con atto unilaterale del Concedente.

ART. 4 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

1. Le preinsegne dovranno essere del tipo in acciaio zincato, verniciato a polveri epossidiche, con stampa Classe 1^a (garanzia 7 anni). Dovranno essere realizzate secondo il disegno approvato con i documenti di gara. Non saranno ammesse preinsegne di grandezza diversa da quelle previste dai documenti di gara.

2. La struttura di supporto delle preinsegne dovrà essere realizzata secondo le specifiche tecniche e i modelli allegati ai documenti di gara. In ogni caso, per forma e morfologia, dovrà armonizzarsi col contesto ambientale ed urbano in modo corretto ed equilibrato, rispettandolo e valorizzandolo. L'installazione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e nell'osservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato. La sostituzione delle strutture e degli impianti di preinsegne esistenti con quelli approvati con i documenti di gara avverrà gradatamente, d'intesa con l'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria.
3. Le strutture di supporto delle preinsegne devono essere poste ad almeno mt. 10 dalle intersezioni ovvero, se in serie, distanziate di mt. 5,00 l'una dall'altra, fino ad un massimo di tre strutture.
4. Il Concessionario deve curare il sito di inserimento dell'impianto, rimuovendo sterpaglie ed ogni altro elemento che pregiudichi la pulizia ed il decoro dell'ambito che lo ospita.
5. In qualsiasi momento, il Responsabile dell'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria del Comune può segnalare al concessionario l'esistenza di elementi che necessitino di manutenzione o sostituzione, cui la ditta dovrà provvedere nel rispetto dei tempi indicati nel successivo art. 6.
6. L'installazione della struttura dovrà attenersi a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza; in particolare, per quel che riguarda la pubblica incolumità, la struttura dovrà resistere ai vari carichi orizzontali accidentali ed ai carichi meteorologici.
7. L'avvenuta ed esatta installazione degli impianti dovrà essere ufficialmente comunicata dal Concessionario all'Ufficio.

ART. 5 - IMPIANTI PREESISTENTI

1. Eventuali impianti preesistenti nel sito o nella postazione oggetto di concessione dovranno essere smontati, rimossi e depositati presso il magazzino dell'Ufficio Viabilità del Comune.

ART. 6 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto oggetto della presente concessione è ad esclusivo carico del concessionario e dovrà essere garantita per tutta la durata contrattuale e per quella ulteriore disposta nell'ipotesi di cui al precedente articolo 3, comma 2. Dovrà comprendere la pulizia del sito e la riparazione o sostituzione di elementi eventualmente rotti o usurati o pericolosi o altro. Per tutta la durata dell'affidamento, compreso il periodo dell'eventuale proroga, il Concessionario è tenuto a garantire, a propria completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione degli impianti pubblicitari sotto il profilo statico, funzionale e estetico, garantendo sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli straordinari, comportanti anche l'eventuale sostituzione di parti o di tutto il manufatto, usurato o danneggiato, anche per fatti imputabili a terzi o a forza maggiore.
2. In caso di segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale a mezzo Raccomandata ovvero a mezzo PEC, di procedere a manutenzione, il concessionario dovrà provvedere entro 2 giorni dalla comunicazione, o nel minor termine di 24 ore qualora lo stato dell'impianto costituisca pericolo per la pubblica incolumità. In difetto, l'Amministrazione procederà d'ufficio prelevando dal deposito cauzionale un importo equivalente all'ammontare delle spese sostenute. In tal caso il deposito cauzionale dovrà essere immediatamente reintegrato, pena l'applicazione delle penalità ai sensi del successivo art. 17, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.
3. L'intervento di manutenzione dovrà essere documentato indicando ora, data, luogo, numero di impianti mantenuti e nominativi del personale tecnico che lo ha eseguito. Tale documentazione dovrà essere successivamente trasmessa in copia al Comune.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. La concessione è subordinata al pagamento da parte del Concessionario di un corrispettivo in denaro a titolo di canone di concessione annuale, posto a base di gara.
2. L'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il Cosap verranno corrisposti direttamente al Comune nel rispetto di modi e tempi stabiliti dalla normativa regolamentare e legislativa.
3. Secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale per la pubblicità e le installazioni pubblicitarie, il canone di concessione annuale dovuto dal Concessionario dovrà essere corrisposto come di seguito riportato: il primo versamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula della convenzione accessiva alla concessione, calcolando il rateo annuo proporzionatamente ai residui mesi dell'anno solare. Per gli anni successivi, il canone annuo dovrà essere interamente corrisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno, per un importo pari a quello determinato in sede di gara, se le preinsegne installate nell'anno precedente siano in numero pari o inferiore a 1080, ovvero superiore per installazioni in numero maggiore di 1080, nel qual caso il canone annuale corrisponderà al prodotto tra il numero di preinsegne installate per il canone unitario determinato suddividendo onere di concessione offerto in sede di gara per il numero convenzionale di 1080 preinsegne. Ai fini del computo, si terrà conto del numero di preinsegne per le quali, in base all'articolo 10 del Capitolato, il Concessionario abbia trasmesso all'Amministrazione Comunale comunicazione di installazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui al Codice della Strada. Per l'ultimo anno di durata della concessione, compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica giusta previsione art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il 31 gennaio dovrà essere versato il rateo del canone annuo rapportato ai restanti mesi di durata della concessione fino alla sua naturale scadenza, calcolato sempre tenuto conto del numero di preinsegne effettivamente installate, se in misura inferiore, pari o superiore a 1080.
4. Nel caso di istituzione dell'Imposta Municipale Unica Secondaria ovvero di altro tributo o canone che potrebbe essere istituito in sostituzione, cumulativa o parziale, dell'Imposta sulla Pubblicità, del Cosap e del Canone concessorio, l'Amministrazione si riserva sin d'ora di rivedere le condizioni contrattuali dell'affidamento, mantenendo inalterato il complessivo equilibrio delle prestazioni economiche oggetto della concessione.

ART. 8 - INDICAZIONI PER COSTI SICUREZZA (DUVRI)

1. Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza (art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008), l'adozione di tutte le misure necessarie, nel rispetto delle norme generali in materia, rientra nei rischi specifici propri dell'attività oggetto di gara e non comporta nuovi costi per la gestione della sicurezza.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ

1. Il concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella medesima legge.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE E L'UTENZA

1. Il concessionario dovrà:

- a. ottenere ogni autorizzazione e permesso necessario per ogni installazione e/o disinstallazione di impianti, in conformità a quanto disposto nell'ambito della normativa, della concessione e del presente capitolato. È a carico del Concessionario la predisposizione di tutta la documentazione tecnica necessaria, così come la documentazione necessaria ad ottenere gli atti autorizzativi, nulla osta e quant'altro previsti e posti a carico del Concessionario dalle vigenti normative in materia; è, inoltre, onere del concessionario ottenere tutte le autorizzazioni per scavi, manomissioni e occupazione del suolo pubblico ed ordinanze temporanee di circolazione;
- b. effettuare lo smontaggio e/o la rimozione degli impianti preesistenti, che dovranno essere depositati presso il magazzino dell'Ufficio Viabilità del Comune, da sostituirsi con i nuovi manufatti conformi alle caratteristiche fissate dal Regolamento Comunale;
- c. proporre all'Ente comunale la progettazione esecutiva di dettaglio, comprensiva di calcoli statici, fornitura, trasporto e posa in opera degli impianti pubblicitari conformi alle caratteristiche tecniche, previa verifica dei luoghi, con particolare riferimento alla qualità del terreno ed alla presenza di condutture o altri impianti interrati, e protezione delle aree di scavo, e, successivamente all'installazione, effettuare il collaudo a firma di tecnico abilitato;
- d. mantenere l'impianto in buono stato di manutenzione e conservazione;
- e. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- f. adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento della sottoscrizione del contratto sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- g. provvedere al tempestivo smontaggio, rimozione e sgombero degli impianti posizionati in spazi pubblicitari interessati da lavori pubblici o, comunque, da interventi volti a perseguire interessi pubblici, con successivo riposizionamento degli impianti stessi nel medesimo spazio o in altro, non appena riassegnato o assegnato dal Concedente;
- h. realizzare i lavori e le opere necessarie, complementari e accessorie alla collocazione degli impianti, compresa l'eventuale risistemazione a verde delle aree circostanti e il ripristino delle esistenti pavimentazioni;
- i. individuare e nominare, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, un referente tenuto ad interfacciarsi con l'Ente Comunale per ogni problema, controversia, segnalazione o situazione simile dovesse insorgere in esecuzione del contratto stipulato, nonché per lo scambio di comunicazioni ed informazioni;
- j. non subappaltare i servizi in concessione;
- k. agire in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sui lavori pubblici, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, di circolazione stradale, di sicurezza, di igiene del lavoro, di inquinamento acustico;
- l. osservare tutti i regolamenti comunali interessati dalla esecuzione del presente servizio;
- m. provvedere alla custodia degli spazi pubblici in concessione e degli impianti di cui il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati a terzi, secondo quanto prescritto dal Codice Civile;
- n. assicurare: la sorveglianza degli impianti e la tempestiva rimozione di ogni pericolo per la pubblica incolumità, anche a seguito di incidenti stradali; la non creazione di situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come previsto dal Codice della Strada; uno spazio idoneo per il passaggio dei pedoni e/o dei veicoli in caso di occupazioni nell'ambito di aree o spazi adibiti al transito di veicoli e/o pedoni;

- o. qualora necessario, collocare ripari adatti ad evitare che impianti o materiali sporgano sul suolo adiacente o circostante, pubblico o privato, e predisporre gli accorgimenti necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali il Comune di Potenza non assume alcuna responsabilità;
 - p. segnalare all'Amministrazione eventuali impianti abusivi rilevati;
 - q. nell'ottemperare agli obblighi descritti nel presente articolo, il Concessionario dovrà rispettare e conformarsi integralmente alle disposizioni, anche tecniche, contenute nel vigente Regolamento Comunale e nelle norme tecniche di attuazione del PRIP in materia di impianti e mezzi pubblicitari e dei relativi allegati, nonché a tutti gli atti adottati dal Comune di Potenza in attuazione del citato Regolamento.
2. Il Concessionario dovrà realizzare e installare le preinsegne richieste dall'utenza entro 15 giorni dalla richiesta, se completa del disegno tecnico della stampa della preinsegna. Successivamente, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione comunale, che emetterà l'autorizzazione, cumulativa, per tutte le preinsegne indicate nella comunicazione, da trasmettere in copia anche agli organi di controllo della Polizia Locale.
3. Le autorizzazioni rilasciate per le preinsegne installate nell'anno precedente saranno computate ai fini del calcolo del canone concessorio dovuto per l'anno, da corrispondere, a cura del concessionario, entro il 31 gennaio di ciascun anno. Ai fini del computo del canone si terrà proporzionalmente conto dei mesi dell'anno precedente in cui la preinsegna è risultata essere stata installata.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato.
2. Il contratto di concessione non può essere ceduto, pena la sua nullità.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

1. Il concessionario si impegna verso i propri dipendenti e collaboratori al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni imposte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia contributiva, di lavoro, di assicurazioni sociali e di tutela infortunistica. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi costituisce grave inadempienza contrattuale.
2. L'impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per la categoria e la località in cui il lavoro viene svolto.
3. Su richiesta dell'Amministrazione, il concessionario dovrà certificare l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL e dagli accordi integrativi territoriali al personale impiegato nel servizio oggetto della concessione.
4. Il concessionario dovrà, inoltre, ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
5. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale utilizzato nell'esecuzione del contratto e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

ART. 13 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il servizio di cui al presente capitolato dovrà essere condotto nel rispetto di quanto stabilito negli atti di gara.
2. Se richiesto dal Comune, il Concessionario dovrà, a proprie spese e cura, rimuovere e ricollocare gli impianti in altra sede.

ART. 14 - SICUREZZA DEI LAVORI

1. Durante la fase di organizzazione, preparazione ed esecuzione dei lavori, il concessionario, in qualità di responsabile dei lavori, si impegna:
 - a. ad attenersi alle normative vigenti in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b. a predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
 - c. ad osservare le disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico (L. n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i.).

ART. 15 - INFORTUNI E DANNI

1. Ai fini della stipula del contratto, il Concessionario dovrà prestare alla stazione appaltante la garanzia definitiva, conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Detta garanzia:

- dovrà decorrere dalla data di stipula del contratto e dovrà permanere, per l'importo residuo di cui al comma 5 dell'articolo sopra indicato, per i 12 (dodici) mesi successivi alla data di scadenza del contratto;
- dovrà essere espressamente prestata in favore dell'Ente a garanzia del puntuale adempimento, da parte dell'aggiudicatario, di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'affidatario a qualunque titolo, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- dovrà espressamente prevedere il diritto della stazione appaltante ad avvalersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito;
- per le maggiori spese dalla stessa eventualmente sostenute per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione;
- non potrà prevedere, né espressamente né implicitamente, forme di svincolo diverse da quelle contemplate dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia, da parte del garante, tanto al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, quanto alla facoltà di eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- dovrà espressamente prevedere la sua operatività, cioè il pagamento dell'importo dovuto dal garante stesso alla stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante medesima;

- dovrà espressamente prevedere che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'affidatario non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. L'impresa di assicurazione dovrà impegnarsi ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il committente, il quale potrà sostituirsi all'affidatario nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del committente, trascorsi due mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura assicurativa cesserà per riprendere a condizioni da convenirsi con le parti;
 - dovrà espressamente prevedere l'impegno del garante a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
 - dovrà espressamente prevedere che, in caso di controversia tra il garante e la stazione appaltante, il foro competente sia quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.
2. Nel caso in cui l'aggiudicazione sia effettuata in favore di un raggruppamento di concorrenti, la garanzia dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
 3. Onde consentire la celere stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà produrre, nei termini comunicatigli dalla stazione appaltante mediante pec, la garanzia come innanzi esplicitata. In mancanza, la stazione appaltante potrà, senza alcuna formalità, incamerare la cauzione provvisoria. L'Ente potrà richiedere all'affidatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, l'Ente potrà agire, ai sensi del successivo art. 22, disponendo la decadenza dell'affidamento.
 4. Alla garanzia di cui alla presente sezione si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
 5. Il concessionario dovrà inoltre costituire la polizza assicurativa prevista dall'art. 56, comma 4, del Regolamento Comunale per la Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie, nonché, a copertura degli obblighi di cui al successivo art. 16, polizza assicurativa per Responsabilità Civile per danni a terzi rivenienti dall'esecuzione della concessione.

ART. 16 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il concessionario risponde di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere relativamente:
 - a. a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà del concessionario stesso;
 - b. a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - c. a terzi.
2. A tal fine, la polizza assicurativa per Responsabilità Civile per danni a Terzi (RCT) dovrà prevedere il massimale nella misura di euro 2.000.000,00, a copertura anche di danni cagionati da eventi atmosferici.

ART. 17 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Nel caso di mancata osservanza dei propri obblighi contrattuali, al concessionario verranno applicate le seguenti penalità, previa contestazione scritta:
 - a. nel caso in cui, rilevato il cattivo stato di un impianto potenzialmente pericoloso che sia stato previamente contestato con nota ufficiale dall'Amministrazione Comunale, non si sia provveduto alla relativa manutenzione o sostituzione, il concessionario sarà soggetto al

pagamento di una penale di € 1.000,00 (mille) per ogni impianto che non sia stato oggetto di intervento di ripristino entro il termine indicato dalla comunicazione ufficiale del Comune. Viene fatto salvo, in ogni caso, il diritto insindacabile dell'Amministrazione di intervenire direttamente con recupero delle spese a totale carico dell'impresa, ferma restando in ogni caso la possibilità, per l'Amministrazione Comunale, di procedere ai sensi del successivo articolo 22;

- b. nel caso si accerti la violazione di qualunque previsione, prescrizione o obbligo derivanti dal capitolato ovvero dal contratto, l'impresa sarà soggetta alla penale di € 500,00 per ogni violazione;
 - c. per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza degli obblighi di manutenzione ordinaria, riguardante l'impianto o il sito che lo ospita, previamente contestata con nota ufficiale dall'Amministrazione Comunale, è prevista una penale di € 100,00; qualora la penale applicata superi il 10% del canone complessivo relativo all'intera durata dell'affidamento, il comune potrà trattenere le somme dovute dal concessionario direttamente dalla cauzione e, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo di penale superiore al 10% del citato canone complessivo, il Comune attiverà la procedura di risoluzione;
 - d. in caso di mancata corresponsione del canone di concessione, dell'Imposta sulla Pubblicità ovvero del Canone per l'occupazione entro i termini stabiliti dal presente capitolato ovvero dalla legge, la concessione decade di diritto ed il Comune procede ai sensi dell'articolo 22 del presente capitolato;
2. Le ulteriori possibili inosservanze alle norme del presente capitolato, non sanzionate da apposita penale, saranno ugualmente e formalmente contestate e fonderanno il diritto dell'Amministrazione Comunale di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito in ragione dell'importanza delle irregolarità e del disservizio provocato, salva in ogni caso la possibilità per l'Amministrazione di procedere ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 22.

ART. 18 - VICENDE MODIFICATIVE DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO

1. Ogni variazione societaria, scissione o accorpamento subiti dall'impresa concessionaria durante l'espletamento del servizio dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata a/r inviata entro quindici giorni dall'evento. Contemporaneamente l'impresa subentrante dovrà comunicare l'accettazione di tutte le condizioni e le clausole regolatrici del servizio, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa statale in materia di subentro nei contratti stipulati ad esito di procedura di gara.
2. L'Amministrazione Comunale comunicherà l'eventuale accettazione delle sopra citate variazioni ed il subentro nel rapporto a mezzo lettera raccomandata a/r entro il termine di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che la predetta comunicazione contenga, oltre alla copia dell'atto negoziale di variazione societaria, anche tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, richieste dal citato articolo 106 e dal presente capitolato di gara.
3. Le penalità conseguenti al mancato adempimento degli obblighi di comunicazione appena descritti, purché previamente contestato, saranno dall'Amministrazione direttamente prelevate dal deposito cauzionale, il quale dovrà essere immediatamente reintegrato a cura dell'impresa.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI ED I.V.A.

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono poste ad esclusivo carico dell'impresa concessionaria.

ART. 20 - VINCOLO CONTRATTUALE

1. Viene fatta espressamente salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di non affidare il servizio e di revocare la gara prima della stipula del contratto.

ART. 21 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

1. La presentazione delle offerte da parte delle ditte concorrenti presuppone la totale accettazione delle condizioni di cui al presente capitolato nonché di quanto stabilito nel disciplinare di gara.

ART. 22 – DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto altrove stabilito nel presente capitolato, costituiscono causa di decadenza della concessione:
 - a) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola ovvero degli obblighi e oneri posti a carico del concessionario da parte del concedente Comune, del presente capitolato e relativi allegati;
 - b) la mancata corretta manutenzione degli impianti;
 - c) il mancato e corretto versamento dell'imposta sulla pubblicità e degli altri tributi comunali dovuti;
 - d) il fallimento, la liquidazione coatta o il concordato preventivo ovvero le altre procedure indicate dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 a carico della concessionaria, fatto salvo quanto disposto dallo stesso articolo;
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c) del precedente punto 1, il Comune concedente contesta gli addebiti per iscritto da inviarsi a mezzo raccomandata o PEC e invita il concessionario inadempiente a comunicare entro 15 giorni i motivi giustificativi del contestato inadempimento. Qualora entro il citato termine il Concessionario non comunichi alcuna giustificazione ovvero il Comune le ritenga non fondate e/o inaccoglibili intima per iscritto al Concessionario di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a ulteriori 15 giorni, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, l'affidamento in concessione s'intenderà senz'altro decaduto e risolto di diritto. Con lo spirare del termine stabilito per adempiere senza che il Concessionario abbia provveduto a fare quanto intimato, l'affidamento si intenderà quindi automaticamente decaduto e risolto di diritto.
3. Alla data d'intervenuta decadenza, gli impianti diverranno automaticamente di proprietà del Comune con trasferimento del possesso. Tutti i patti tra Concedente e Concessionario aventi valenza negoziale o contrattuale si intenderanno risolti.
4. In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui ai punti precedenti, il Comune sarà tenuto al rimborso di quanto pagato a qualsiasi titolo dal Concessionario, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché, né tantomeno a tenerlo indenne da oneri o spese anche verso terzi, né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.
5. La risoluzione anticipata a causa dell'intervenuta decadenza del Concessionario comporta a carico di quest'ultimo l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento danni. A tal fine il Concedente si rivaie sulla garanzia prestata dal Concessionario, ai sensi di quanto successivamente disposto nel presente capitolato, salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario stesso.
6. L'inadempimento e/o l'inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente capitolato costituiscono inadempimento grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile e causano la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, previa contestazione e diffida ad

adempiere entro un congruo termine e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni ed al rimborso delle maggiori spese sostenute.

7. L'Amministrazione Comunale può procedere altresì alla risoluzione del contratto anche in caso di accertate e gravi inadempienze ed irregolarità compiute dal concessionario, in contrasto con la normativa vigente in materia di concessione di pubblici servizi e forniture e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
8. Il contratto è risolto di diritto anche qualora il concessionario cessi la propria attività o venga sottoposto a procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento.
9. Per quanto non previsto, trovano comunque applicazione le disposizioni stabilite dalla norma nazionale o comunitaria in materia di risoluzione del contratto per effetto di previsioni di legge nazionale o europea.
10. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà di procedere affidando la concessione al soggetto successivamente classificato nella graduatoria definitiva per la residua parte del periodo oggetto dell'originario affidamento, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario; alternativamente, disporrà con nuova procedura di gara.

ART. 23 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Nel corso dell'espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento, tramite il proprio personale, gli opportuni controlli su ogni elemento rilevante per l'esecuzione del servizio, in ogni sua fase. Il personale dell'impresa concessionaria dovrà prestare la propria collaborazione ai fini dell'ispezione.
2. L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di effettuare tramite l'Ispettorato del Lavoro controlli sulla regolare tenuta dei libri paga e matricola nonché sulla corretta applicazione del CCNL per quanto attiene al trattamento economico e normativo. Le violazioni contestate dovranno essere immediatamente sanate, salva sempre la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno a favore dell'Amministrazione Comunale.
3. È ammessa in ogni momento qualsiasi ispezione o richiesta di documentazione volta a dimostrare la corretta esecuzione ed osservanza del presente capitolato.

ART. 24 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. L'impresa concessionaria, a tutti gli effetti di legge e di contratto, deve eleggere il suo domicilio nel territorio del Comune di Potenza, indicandolo nel contratto. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende eletto presso la sede dell'Amministrazione Comunale, sita in Contrada Sant'Antonio La Macchia.

ART. 25 - RECESSO

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, rimborsando il concessionario delle sole spese sostenute e dei lavori eseguiti.
2. Nell'ipotesi di recesso da parte del Concessionario, questi sarà comunque tenuto al versamento del canone di concessione e dell'imposta sulla pubblicità per l'intero anno nel quale il rapporto viene interrotto. Non è ammesso il recesso nel corso del primo anno di svolgimento del contratto. Per il periodo rimanente il Concedente si riserva di affidare gli impianti di cui entra in proprietà interpellando i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento verrà effettuato, mediante procedura

negoziata con i concorrenti della originaria procedura, alle nuove condizioni economiche stabilite dal Concedente in considerazione del fatto che gli impianti sono già stati realizzati.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti da ciascun concorrente verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara.
2. Si comunica che soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Potenza e che i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

1. Le eventuali controversie, tanto per l'esecuzione e valutazione degli interventi quanto per l'interpretazione ed applicazione dei patti contrattuali, non legittimano in alcun modo il rallentamento o la sospensione dei lavori da parte del concessionario.
2. Il Foro di Potenza è competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere con il concessionario in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese le questioni inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso.

ART. 28 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si rinvia al Codice Civile ed alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART. 29 - ALLEGATI ED ELABORATI

1. Costituiscono parte integrante della presente gara gli allegati elaborati grafici delle strutture di preinsegne ammissibili sul territorio comunale.